



ALLEGATO 12 – INFORMATIVA RIENTRO/INGRESSO IN ITALIA

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le procedure per chi fa rientro o ingresso in Italia da Paesi esteri ai sensi del **D.P.C.M. 24/10/2020** e successive modifiche e integrazioni, valido a livello nazionale fino al **24 novembre 2020**.

Il D.P.C.M. suddetto suddivide i Paesi esteri in 6 elenchi, ai quali corrispondono regole diverse per l'ingresso e il transito in Italia:

Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco C: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo).

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, **Romania**, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F: → A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana

→ A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro

→ A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

N.B. La presente informativa tratta i casi di maggior interesse per aziende, lavoratori e cittadini, tralasciando situazioni particolari disciplinate nel decreto, a cui si rimanda (ad es. spostamenti di personale sanitario, lavoratori e studenti transfrontalieri, personale di diplomatico, militare o di organizzazioni internazionali).

Sezione 1 - IN QUALI CASI È SEMPRE PERMESSO L'INGRESSO IN ITALIA?

Sono **LIBERAMENTE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER QUALSIASI RAGIONE**, anche per turismo, da e per gli stati compresi negli Elenchi A, B, C (*), e D.

(*) *Le persone che intendono entrare in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi dell'Elenco C, devono, in alternativa:*

- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte ad isolamento fiduciario presso propria abitazione o dimora.

N.B. Gli ingressi in Italia sono comunque subordinati agli obblighi descritti nelle successive sezioni 4 e 5.

Sezione 2 - IN QUALI CASI L'INGRESSO IN ITALIA È SUBORDINATO A SPECIFICI MOTIVI?

L'ingresso e il transito in Italia per chi proviene dagli Stati compresi nell'Elenco E ovvero per chi vi abbia transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti è consentito **esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi, comprovati dall'apposita DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO** (vedi Sezione 5):

- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza



6. cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
 7. cittadini di Stati terzi (**) soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi (**) che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
 8. familiari delle persone fisiche di cui ai punti 6 e 7.
 9. per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui ai punti 6) e 7), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
- (**) Per Stati terzi si intende Stati non appartenenti alla UE.

Sezione 3 - IN QUALI CASI È VIETATO L'INGRESSO IN ITALIA?

È **VIETATO** l'ingresso e il transito in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno transitato o soggiornato negli Stati compresi nell'Elenco F.

Il divieto **NON RIGUARDA** i cittadini italiani o i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, nonché i loro familiari, a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore a quella indicata nel medesimo Elenco F. **Tali cittadini hanno l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.**

Sezione 4 - IN QUALI CASI È OBBLIGATORIO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER 14 GIORNI?

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori compresi negli **Elenchi D, E ed F**, anche se asintomatiche, sono **sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora** indicata nell'apposita DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO (vedi Sezione 5). Inoltre le medesime persone compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nell'apposita DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO (vedi Sezione 5). *(N.B. Casi particolari ed eccezioni sono previsti dal D.P.C.M., a cui si rimanda)*

Tra i casi per cui, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, **la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si applicano:**

- ai movimenti da e per gli Stati e territori compresi nell'Elenco A;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Inoltre tra i casi per cui, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti nei Paesi compresi nell'Elenco F**, **la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario non si applicano a:**

- chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- cittadini e residenti degli Stati e territori compresi negli Elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, **salvo che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori compresi nell'Elenco C;**
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

**Sezione 5 – DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO IN ITALIA**

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia illustrati nelle precedenti sezioni, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri compresi negli Elenchi B, C, D, E ed F è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una DICHIARAZIONE recante l'indicazione chiara e dettagliata (tale da consentire le verifiche) di:

- a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- b) motivi dello spostamento tra quelli indicati nella Sezione 2, nel caso di ingresso da Stati e territori compresi negli Elenchi E ed F;
- c) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori compresi negli Elenchi D, E e F:
 - 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di esclusione dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, illustrate nella Sezione 4.

Inoltre le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori compresi negli Elenchi C, D, E ed F, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Si precisa che nei casi in cui è espressamente previsto il tampone, è obbligatorio presentare, oltre alla dichiarazione di cui sopra, anche l'attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare, effettuato a mezzo tampone e risultato negativo.

Sezione 6 - CERTIFICAZIONE A FINI INPS PER ASSENZA DAL LAVORO

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore di sanità pubblica che rileva la necessità di isolamento fiduciario procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Nome e Cognome _____

_____ data

_____ firma per ricevuta ed accettazione